

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA 973 DEL 15-11-2021

Oggetto: Approvazione della modulistica e definizione delle procedure di comunicazione interna in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso l'USRC.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”;

Visto l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;


Visto il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

Visto il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, “USRC”) all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;

Vista la determina USRC n. 174 del 08/03/2021 “Nomina del RPCT e del gruppo di supporto. Individuazione delle linee di sviluppo strategico della strategia anticorruzione e per la trasparenza.”;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la determina USRC n. 254 del 26/03/2021 “Approvazione della nuova struttura organizzativa dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere – USRC”;

Vista la determina USRC n. 258 del 31/03/2021 “Approvazione dell’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Trasparenza 2021-2023”;

Premesso che l'art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti ANAC) le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Premesso che il Consiglio dell'ANAC, con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti PNA) 2019, quale atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;


Premesso che con il PNA 2019 l'ANAC, come previsto dall'art. 1, co. 2-bis e co. 4, della l. 190/2012, fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni in ordine all'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione;

Premesso che l'USRC, con determina del Titolare n. 254 del 26/03/2021 ha approvato, ai sensi dell'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in avanti PTPCT) 2021-2023, che definisce il processo di gestione del rischio corruttivo tenendo conto dei principi-guida strategici e metodologici indicati dal PNA 2019;

Considerato che nel nostro ordinamento la disciplina generale del conflitto di interessi è oggetto di disposizioni diverse - contenute nell'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990, nella Legge n. 190/2012, nel Decreto legislativo n. 39/2013, negli artt. 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, negli artt. 35-bis e 53 del Decreto legislativo 165/2001, nell'art. 42 del Decreto legislativo n. 50/2016 - cui si affiancano ulteriori disposizioni che disciplinano situazioni di conflitto di interessi in settori specifici;

Considerato che con l'art. 1, co. 41, della Legge n. 190/2012 (ed. Legge Anticorruzione) è stato introdotto nella Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo l'art. 6-bis, il quale prevede un generale obbligo di astensione del dipendente pubblico, nell'ambito del procedimento amministrativo, al ricorrere di una situazione di conflitto di interessi che possa interessarlo: testualmente, "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". L'azione preventiva della corruzione, dunque, assume il ruolo di principio generale di diritto amministrativo;

Considerato che secondo l'Orientamento ANAC n. 78 del 23 settembre 2014, in tal senso, "nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni". Anche nell'ambito di settori specifici il legislatore ha fornito utili definizioni di conflitto di interessi. In particolare, l'art. 42 del Decreto legislativo n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici", disciplina il conflitto di interesse nel contesto della contrattualistica pubblica e delle procedure di gara, particolarmente esposto al rischio di interferenze, come di seguito: la fattispecie si realizza quando "il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione";



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere


Considerato che la materia delle inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, della citata Legge n. 190/2012, è disciplinata in via generale dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Relativamente alle cause di inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, il legislatore nel D.Lgs. n. 39/2013 prevede tre categorie rispettivamente inerenti l'inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3), l'inconferibilità per soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Amministrazione che conferisce l'incarico (art. 4) e l'inconferibilità per componenti di organo politico di livello regionale e locale (art. 7). Per quanto concerne le cause di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, l'art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 39/2013 prevede l'incompatibilità rispetto a cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla stessa Amministrazione o ad incarichi professionali analogamente regolati o finanziati dall'Amministrazione, mentre i successivi artt. 11 e 12 individuano situazioni di incompatibilità connesse a cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

Considerato che nello specifico, in base alle disposizioni dell'art. 20 del richiamato D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale o di responsabilità amministrativa di vertice presso una Pubblica Amministrazione, l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dal medesimo decreto. Tale dichiarazione, che costituisce condizione di efficacia dell'incarico, viene pubblicata dalla struttura responsabile in materia di personale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico. All'atto del conferimento dell'incarico ed annualmente nel corso dell'incarico stesso, inoltre, l'interessato presenta una dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, anch'essa soggetta ad obbligo di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione ai sensi del citato art. 20, comma 3;

Considerato che il generale obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi di cui al richiamato art. 6-bis della Legge n. 241/1990 va letto in maniera coordinata con le previsioni contenute nel Regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti privati in controllo pubblico, e con quelle di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che l'art. 6, co. 1, del citato "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013, prevede che il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informi per iscritto il proprio dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati, specificando se tali rapporti coinvolgano anche i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente e, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Il medesimo art. 6, al successivo co. 2, stabilisce inoltre l'obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto ad interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali;

Considerato che l'art. 7 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013, contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di convenienza" che comportano l'obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del giudice all'art. 51 del Codice di Procedura Civile. In particolare il predetto art. 7, riferito a tutti i dipendenti ivi compresi i dirigenti, dispone che "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";


Considerato che una specificazione delle previsioni di carattere generale di cui ai predetto art. 7 con riferimento al caso dei contratti ed altri atti negoziali, inoltre, si rinviene nell'art. 14 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui ai D.P.R. n. 62/2013;

Considerato che al conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni, infine, si applica il criterio analogico di cui all'art. 2, co. 3, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui ai D.P.R. n. 62/2013, in base al quale "le pubbliche amministrazioni (...) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice". Valgono, infatti, anche per i consulenti i principi in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53, co. 14, del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede, tra l'altro, che "le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi". D'altra parte, a norma dell'art. 15 ("Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza"), co. 1 e 4, del D.Lgs. n. 33/2013, la Struttura che conferisce l'incarico è tenuta a rendere nota, mediante inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, "le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato";

Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Enrico Bianchi;

DETERMINA

1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare i moduli-tipo di dichiarazione/comunicazione/attestazione in materia di conflitto d'interessi, inconfiribilità o incompatibilità degli incarichi presso l'USRC allegati alla presente determina quale parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:
 - MOD. A) DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI - PERSONALE NON DIRIGENTE/NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA;
 - MOD. B) DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI - CONSULENTI;
 - MOD. C) DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI - DIRIGENTI E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA INTERNI ALL'USRC;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- MOD. D) DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE;
 - MOD. E) VALUTAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSE;
 - MOD. F) DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI - DIRIGENTI E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
3. Di stabilire che i moduli innanzi elencati, debitamente compilati, siano trasmessi con le seguenti procedure da svolgersi in modalità telematica con l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale:
- a. Il personale non dirigenziale/non titolare di posizione organizzativa trasmette le dichiarazioni necessarie al Responsabile dell'Ufficio di appartenenza il quale, allegando le proprie eventuali risultanze, ne informa il dirigente, per gli Uffici ricompresi nell'Area Tecnica e della Programmazione, ovvero il Titolare dell'USRC per gli altri Uffici. Il personale non dirigenziale/non titolare di posizione organizzativa assegnato ad Uffici privi di Titolari di Posizione organizzativa trasmette, per il tramite dell'Ufficio Personale, le dichiarazioni necessarie al dirigente per gli Uffici ricompresi nell'Area Tecnica e della Programmazione, ovvero al Titolare dell'USRC per gli altri Uffici. Il Dirigente e il Titolare dell'USRC si esprimono, laddove necessario, sulla dichiarazione/comunicazione/attestazione in materia di conflitto d'interessi, inconferibilità o incompatibilità degli incarichi;
 - b. il personale titolare di posizione organizzativa trasmette le dichiarazioni necessarie al Dirigente per quanto attiene l'Area Tecnica e della Programmazione ovvero al Titolare dell'USRC per quanto attiene i restanti Uffici. Il Dirigente e il Titolare dell'USRC si esprimono, laddove necessario, sulla dichiarazione/comunicazione/attestazione in materia di conflitto d'interessi, inconferibilità o incompatibilità degli incarichi;
 - c. il personale Dirigente trasmette le dichiarazioni necessarie al Titolare dell'USRC che, laddove necessario, si esprime sulla dichiarazione/comunicazione/attestazione in materia di conflitto d'interessi, inconferibilità o incompatibilità degli incarichi.
4. Di stabilire che i moduli innanzi elencati vengano trasmessi da tutti i dipendenti a qualsiasi titolo assegnati all'USRC all'atto dell'assegnazione ad un ufficio, ogni anno ed in occasione di qualsiasi modifica del contenuto delle dichiarazioni rese;
5. Di autorizzare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) a richiedere e ad acquisire ogni volta che lo ritenga necessario o sia previsto dal PTPCT vigente appositi report riepilogativi dei dati contenuti nei suddetti moduli;
6. Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari per l'USRC;
7. Di disporre la trasmissione della presente determina comprensiva degli allegati a tutti i dipendenti, nonché la sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Anticorruzione del sito web istituzionale dell'USRC, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione.

Il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
Dott. Enrico Bianchi

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico